



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

ALLEGATO 2

BOZZA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella residenza Comunale di Vecchiano, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune di Vecchiano – C.F. e P. IVA 00162610505, con sede legale in Vecchiano, via G.B. Barsuglia n. 182, rappresentato dalla Dirigente del Settore I nella persona di _____, nata a _____ il _____, autorizzata alla firma del presente atto con atto di nomina n. _____ del _____;

E

L'Organizzazione di volontariato / Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, denominata _____ C. F. _____ (di seguito solo Organizzazione/Associazione), con sede legale in _____, via _____ n. _____ e rappresentata dal suo Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione/Associazione;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che *"i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore", D. Lgs. 117/2017, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"* e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;
- l'articolo 56 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzo di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;
- l'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 prevede che *"l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario"*;

- la fauna selvatica, sulla base delle disposizioni della L. 11 febbraio 1992 n. 157 recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, è ritenuta patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 *"Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"*, modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare il comma 1 dell'art. 38, che dispone che: *"Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi, ..."* e il comma 2 che dispone che *"Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento"*;
- l'attività di soccorso e recupero della fauna omeoterma è da ritenersi un'attività di natura complessa, in cui convergono esperienze e competenze di enti e soggetti, aventi approcci potenzialmente diversi alla materia in questione;
- la DGR n. 810 del 1 agosto 2016 ad oggetto: *"Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e approvazione degli indirizzi operativi"* affida ai Comuni *"l'organizzazione dell'attività di soccorso e recupero dei pullus e cuccioli di fauna selvatica autoctona"*;
- la DGR n. 148 del 19 febbraio 2018 di *"Approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria. LR 3/94 Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà"* implementa gli indirizzi operativi in materia di soccorso e recupero della fauna selvatica già approvati con la precedente DGR n. 810/2016;
- la Delibera di Giunta regionale del 3 febbraio 2020, n. 94 avente ad oggetto *"Attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria LR 3/94 Gestione del Servizio di Soccorso della Fauna Selvatica in difficoltà"* che approva l'attuazione della linea di intervento 3 Equilibrio Faunistico del Territorio del Progetto Regionale 3 del DEFR 2020 *"Politiche per la montagna e per le aree interne"* con riferimento all'attività di servizio di soccorso e recupero fauna in difficoltà";
- la Delibera della Giunta Regione Toscana del 20 dicembre 2021, n. 1358 recante *"Art. 38 l.r. 3/1994- Soccorso fauna selvatica in difficoltà - annualità 2022 e 2023. Indirizzi operativi"* che definisce di competenza dei comuni con costi a loro carico anche il recupero degli esemplari di fauna selvatica considerati a basso e molto basso indice di appropriatezza;
- la Delibera della Giunta Regione Toscana del 21 febbraio 2022, n. 139 recante *"L.R. 3/1994. Modifica all'allegato 2 della DGR n. 1358/2021 avente ad oggetto "Art. 38 l.r. 3/1994- Soccorso fauna selvatica in difficoltà - Indirizzi operativi"*;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo per l'emanazione di un avviso pubblico finalizzato ad individuare un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale alla quale affidare, nell'ambito del proprio territorio, attività di soccorso, valutazione dell'intervento, prime cure e/o alimentazione, messa in sicurezza di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero appartenenti alla fauna selvatica omeoterma, da regolamentare tramite apposita convenzione a norma dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
- la successiva determinazione reg. gen. n. 27 del 21/01/2025, con cui è stata approvata la pubblicazione del presente avviso pubblico;
- la determinazione n. _____ del _____ con la quale è stata individuata per lo svolgimento delle attività di recupero di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero di fauna selvatica autoctona omeoterma l'Associazione/organizzazione _____;

- la suddetta associazione/organizzazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del terzo Settore al nr. _____;
 - l'associazione/organizzazione ha come scopo statutario _____
-

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE

L'associazione/organizzazione _____ svolgerà, per conto dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attività: soccorso, valutazione dell'intervento, prime cure e/o alimentazione, messa in sicurezza di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero appartenenti alla fauna selvatica e rinvenuti nel territorio comunale e segnalata o consegnata da privati cittadini, Enti, Forze di Polizia e Associazioni, svezzamento, cura, degenza, riabilitazione ed eventuale rilascio in natura di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero appartenenti alla fauna selvatica (d'ora in avanti denominata fauna selvatica in difficoltà).

In particolare:

- accettazione della fauna selvatica in difficoltà negli orari di apertura dell'associazione/organizzazione per le consegne da parte di privati cittadini, enti, corpi di polizia e altre associazioni;
- attivazione del soccorso sul territorio comunale;
- in caso di necessità informazione telefonica alla cittadinanza negli orari di risposta;
- messa a disposizione di personale qualificato come Medici veterinari, tecnici biologi, faunisti, naturalisti;
- le attività di cura veterinaria, degenza, alimentazione, riabilitazione e rilascio in natura;
- la messa a disposizione di idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo della fauna recuperata;
- le spese di alimentazione della fauna in degenza;
- le spese per medicinali, analisi strumentali e impiego di attrezzature medico-sanitarie;
- le spese inerenti alla gestione complessiva, comprese quelle relative ai servizi di somministrazione di energia elettrica, acqua, telefoniche nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (recinti, voliere e gabbie);
- le spese inerenti alla gestione complessiva delle attività di soccorso quali rimborsi spese volontari o carburante del mezzo di soccorso.

L'associazione/organizzazione può provvedere ad affidare le sopra citate attività a personale volontario e/o personale tecnico incaricato dall'Associazione stessa, senza nessun onere aggiuntivo per il Comune di Vecchiano.

L'associazione/organizzazione, secondo la leggi vigenti, provvede ad affidare tutte le pratiche veterinarie necessarie a Medici Veterinari.

Art. 2

DURATA E VALIDITA'

La presente convenzione di durata triennale (2025-2027) ha validità a partire dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere disdetta dalle parti con preavviso minimo di 60 giorni da comunicarsi in forma scritta tramite PEC in caso di mancato rispetto delle norme concordate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 per ugual periodo, fatta salva la disponibilità dell'associazione/organizzazione a proseguire la collaborazione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 PERSONALE

L'associazione/organizzazione, per assicurare la buona riuscita delle attività oggetto della convenzione, si avvarrà di proprio personale volontario (ivi inclusi, se presenti, volontari del servizio civile regionale) ed eventuale personale dipendente.

Il personale impiegato dovrà avere comprovate specifiche capacità ed esperienza nei settori di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'associazione/organizzazione potrà avvalersi anche di consulenti, società, cooperative di propria fiducia.

Art. 4 RISORSE ASSEGNATE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è prevista, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs 117/17, l'erogazione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di idonea rendicontazione, pari ad € 2.000,00 (comprensivi di ogni e qualsiasi imposta ed onere) all'anno, per il triennio 2025-2027.

Il Comune erogherà il contributo annuale nei tempi e con le modalità sotto riportate:

- pagamento di euro 2.000,00 per l'anno 2025 previa presentazione di relazione tecnico-scientifica e divulgativa delle attività svolte nell'anno 2025 con valutazione critica dei risultati conseguiti, nonché di prospetti analitici e rendiconto delle spese sostenute;
- pagamento di euro 2.000,00 per l'anno 2026 previa presentazione di relazione tecnico-scientifica e divulgativa delle attività svolte nell'anno 2026 con valutazione critica dei risultati conseguiti, nonché di prospetti analitici e rendiconto delle spese sostenute;
- pagamento di euro 2.000,00 per l'anno 2027 previa presentazione di relazione tecnico-scientifica e divulgativa delle attività svolte nell'anno 2027 con valutazione critica dei risultati conseguiti, nonché di prospetti analitici e rendiconto delle spese sostenute;

La relazione, relativa a ciascun anno di attività dovrà contenere un "report" completo degli animali pervenuti all'associazione/organizzazione con indicato per ognuno: luogo di provenienza, eventuale causa di ricovero, esiti della cura/degenza ed eventuale luogo di rilascio oltre a tutti gli altri dati che saranno concordati con l'ufficio comunale competente.

Il Comune provvederà alla liquidazione del pagamento che verrà disposto entro 60 giorni dalla presentazione al competente ufficio comunale della suddetta relazione e del suddetto rendiconto.

Gli importi sopra indicati sono riconosciuti a titolo di contributo annuale a rimborso spese, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e indipendentemente dalla data di sottoscrizione della presente.

Le suddette somme verranno accreditate sull'IBAN _____, intestato a _____ con sede _____

Tali importi potranno essere adeguati dal Comune di Vecchiano in relazione alle esigenze richieste dal contesto territoriale e comunque in funzione della necessaria copertura finanziaria.

Art. 5
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'associazione/organizzazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza dell'attività di cui alla presente convenzione e si obbliga, altresì, a rilevare e tenere indenne il Comune di Vecchiano da eventuali azioni intentate da terzi per i danni suddetti. La Associazione è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs 117/17, il personale retribuito, in base alla normativa assicurativo-previdenziale applicabile al rapporto di lavoro, il personale volontario, nonché i visitatori e fruitori del Centro.

Art. 6
REFERENTI TECNICI

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti convenzionali, le Parti individuano i seguenti referenti:

COMUNE DI VECCHIANO	ASSOCIAZIONE
Ufficio Ambiente Ufficio Partecipazione	
Via G.B. Barsuglia n. 182	
56019 Vecchiano (Pi)	
kfruzzetti@comune.vecchiano.pisa.it rpuntoni@comune.vecchiano.pisa.it	
Recapito telefonico: Ufficio Ambiente 050/859641 Ufficio Partecipazione 050/859648	
Referente: Katuscia Fruzzetti (Ufficio Ambiente) Rosalinda Puntoni (Ufficio Partecipazione)	

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuato per iscritto tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati. Le parti si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione.

Art. 7
CONTROLLI E RISOLUZIONE

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento delle attività concordate.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente, con preavviso minimo di 60 giorni:

- qualora l'Organizzazione/Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione/Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

L'Organizzazione/Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso minimo e motivato di 60 giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 8

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Presidente/legale rappresentante dell'Organizzazione/associazione ed il personale volontario impiegato si impegnano, durante lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, a rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con DPR 62/2013) e quelle relative allo specifico codice di comportamento del Comune di Vecchiano (approvato con Delibera di Giunta n. 11 del 30/01/2024) disponibile sul profilo del concedente. La violazione degli obblighi derivanti da tali codici di comportamento rappresenta motivo di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 62/2013.

Art. 9

FORO COMPETENTE

I rapporti tra Comune e Organizzazione/Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali comunicati:
 - il Titolare del trattamento è il Comune di VECCHIANO;
 - il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: info@studionarducci.it;
 - i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento), nell'ambito di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di poteri pubblici o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento (art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento), ivi compreso l'art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
 - gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune.vecchiano@postacert.toscana.it;
 - qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
2. La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei fornitori del Comune, pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
3. La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all'esecuzione del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti.
4. La controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune.

Art. 11
RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Organizzazione/Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione, Comune o Organizzazione/Associazione, che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). L'associazione/organizzazione ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Dlgs. N. 117/2017 è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Con la presente scrittura privata l'Organizzazione/Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore

Comune e Organizzazione/Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data e Luogo

Per il Comune di Vecchiano
La Dirigente del Settore I

Per l'Associazione/Organizzazione
Il Presidente/legale rappresentante
